



COMUNE DI SAN VITO LO CAPO

Libero Consorzio comunale di Trapani

REGOLAMENTO DELLA TASSA

D'INGRESSO PER AUTOBUS TURISTICI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e ss.mm.ii., per disciplinare l'applicazione della tassa d'ingresso, in esecuzione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, lett. d) della legge delega sul federalismo fiscale (legge n. 42/2009) e dall'articolo 4, comma 2 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011, che testualmente recita: "*Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale*".

Art. 2 Istituzione tassa d'ingresso.

E' istituita la tassa di ingresso degli autobus turistici, di qualsiasi dimensione, nell'intero territorio del Comune di San Vito Lo Capo, ivi comprese le frazioni di Macari e Castelluzzo. La Giunta comunale annualmente delibera l'importo della tassa d'ingresso.

L'applicazione della tassa decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, effettuata ai sensi del comma 15 della circolare n° 2/DF del 22/11/2019 del MEF.

Art. 3 Presupposto tassa d'ingresso. Soggetto passivo

Presupposto della tassa d'ingresso è lo scarico e il carico dei passeggeri nell'intero territorio del Comune di San Vito Lo Capo, ivi comprese le frazioni di Macari e Castelluzzo. Sono fatte salve le eventuali ordinanze istitutive del divieto di circolazione e sosta su tutto il centro abitato ai sensi dell'art.7 del C.d.S. Soggetto passivo della tassa è l'impresa di trasporto proprietaria/locataria del veicolo, come risultante dalla carta di circolazione del veicolo stesso.

Art. 4 Misura della tassa

La misura della tassa è stabilita annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi dell'art.32 comma 2° lett. g, della Legge n° 142/1990 come recepita nell'Ordinamento regionale.

In sede di prima applicazione, per i mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre la tassa dovuta sarà di € 150,00 (centocinquanta/00) per gli autobus turistici fino a 35 posti e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per gli autobus turistici oltre i 35 posti.

Per i periodi di Aprile - Maggio - Ottobre e Novembre l'importo previsto nel precedente capoverso, ed eventualmente per quello rideterminato dalla Giunta Municipale, è ridotto del 50%. Qualora la Giunta non provveda a deliberare l'importo della tassa, rimane in vigore l'importo previsto per l'anno precedente. Già a partire dai mesi dell'anno 2024 sarà applicata la tassa prevista nel presente articolo 4, e rimarrà in vigore fino ad eventuale successiva modifica che dovrà essere apportata con apposita Delibera di Giunta Municipale.

Art. 5 Esenzioni

Sono esenti dal pagamento della tassa d'ingresso:

- autobus di linea che effettuano trasporto pubblico e scuolabus;
- autobus scolaresche in gita d'istruzione nel territorio comunale;
- autobus di comitive per manifestazioni politiche, sindacali e sportive;
- autobus di comitive di persone diversamente abili (inviando apposita dichiarazione);
- autobus delle forze dell'ordine e delle forze armate o di proprietà del Comune di San Vito Lo Capo, ospiti dell'Amministrazione Comunale;
- altri casi espressamente autorizzati dalla Giunta Comunale.

Art. 6 Obbligo di comunicazione

Il soggetto passivo della tassa è obbligato ad effettuare apposita comunicazione di arrivo al Protocollo del Comune e, in aggiunta, alla Polizia Municipale almeno 3 (tre) giorni prima della data di accesso nel territorio comunale di San Vito Lo Capo. La comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- indicare la data, o le date, di arrivo;
- allegare copia della carta di circolazione del bus con numero di targa ben leggibile;
- allegare la ricevuta di pagamento della tassa relativa a ogni data di arrivo (anche in forma cumulativa), o in alternativa il documento di esenzione fornito per le fattispecie previste dall'art.5;
- indirizzo pec della ditta che effettua il trasporto;

Al ricevimento della comunicazione di arrivo e dei documenti sopra elencati, la Polizia Municipale provvederà a inviare un documento di autorizzazione al carico/scarico che dovrà essere stampato ed esposto frontalmente sul cruscotto del veicolo in maniera ben visibile dall'esterno del veicolo stesso (modello Allegato A); il documento di esenzione esposto in maniera visibile sul cruscotto.

Per gli arrivi last minute (programmati con meno di tre giorni di anticipo) si richiede ugualmente la comunicazione alla Polizia Municipale, prima dell'arrivo tramite posta elettronica, del numero di targa del bus, e il contestuale pagamento della tassa. Qualora si decida di usufruire di una delle esenzione previste dall'art. 5, il relativo documento dovrà essere inviato alla Polizia Municipale nei 2 giorni successivi all'arrivo. La mancata comunicazione darà luogo a una sanzione, come disciplinata dall'art.11.

Art. 7 Versamento della tassa

Il versamento della tassa di ingresso verrà effettuato dal soggetto passivo di cui all'art. 3 secondo una delle seguenti modalità:

- a) procedura telematica PagoPA con oggetto "TASSA D'INGRESSO AUTOBUS TARGA _____ per il giorno _____";

- b) bonifico sul conto corrente intestato al Comune di San Vito Lo Capo con IBAN IT02H0760103200 001047501257 Codice BIC/Swift: BPPIITRRXXX), intrattenuto c/o Poste Italiane, con oggetto "TASSA D'INGRESSO AUTOBUS TARGA _____ per il giorno _____";

Eventuali modifiche delle modalità di versamento saranno di esclusiva competenza della Giunta Municipale.

Art. 8 Aree adibite allo scarico/carico dei passeggeri e alla sosta.

Per il solo centro urbano di San Vito Lo Capo, l'area per lo scarico/carico dei passeggeri è individuata esclusivamente nella Via Pier Santi Mattarella (tra la Via Piano di Sopra e la Via Foritano Biagio) dove è consentita una fermata non superiore a 15 minuti per consentire esclusivamente le operazioni di carico/scarico dei passeggeri. La sosta è consentita nel parcheggio comunale, sito attualmente in Via La Piana, o evidenziato in successiva Delibera di Giunta Municipale.

Nelle Frazioni di Macari e Castelluzzo lo scarico e carico dei passeggeri, nonché la sosta degli autobus turistici, potrà avvenire in qualsiasi luogo in cui è consentito l'accesso o la sosta sulla base della segnaletica stradale, purché non crei problemi alla viabilità e alla sicurezza stradale.

Art. 9 Controlli.

L'esercizio dell'attività di controllo sarà effettuato a cura del Comando della Polizia Municipale o con altre forze dell'ordine.

Art. 10 Accertamenti

Ai fini dell'attività di accertamento della tassa d'ingresso, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006 n° 296.

Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento della tassa di ingresso, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 5.

Il Comune si riserva inoltre:

- a. di invitare i soggetti passivi a esibire o trasmettere atti e documenti;
- b. di richiedere agli enti e alle autorità deputate al controllo degli ambiti territoriali, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi della tassa.

Le somme dovute all'Amministrazione a titolo di tassa, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 Sanzioni

Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n.472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento della tassa/imposta, si applica la sanzione amministrativa pari ad € 200,00 oltre l'importo non versato. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art. 16 del D. Lgs. 472/1997.

Per l'infedele comunicazione di cui all'art. 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima di € 500,00, ai sensi dell'art.7 bis del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3 è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981 n.689.

Art. 12 Entrata in vigore.

Il Regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione consiliare di approvazione. Il presente regolamento ha efficacia a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it , effettuata ai sensi del comma 15 della circolare n° 2/DF del 22/11/2019 del MEF.

Il presente regolamento, dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale deve essere:

1. Pubblicato (entro 15 giorni dall'invio come previsto dalla circolare n.2/DF del 22/11/2019) sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
2. Inviato alle associazioni di categoria delle ditte di trasporto e guide turistiche.

